

*Accordo per la prosecuzione della
Joint Research Unit (JRU) EPOS-ITALIA*

2024

Accordo di collaborazione per la prosecuzione della *Joint Research Unit* (JRU) EPOS-ITALIA per il coordinamento di attività di ricerca e di sviluppo nel campo delle scienze della Terra solida quali contributo italiano all'Infrastruttura di Ricerca pan-europea EPOS

Il presente Atto è stipulato fra:

- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) – in persona del suo Presidente e legale rappresentante
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) - in persona del suo Presidente e legale rappresentante
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) - in persona del suo Presidente e legale rappresentante
- Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze (MIGe) - in persona del suo Direttore e legale rappresentante
- Università degli Studi di Genova - in persona del suo Rettore e legale rappresentante
- Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Fisica - in persona del suo Direttore e legale rappresentante
- Università degli Studi Roma TRE, Dipartimento di Scienze - in persona del suo Direttore e legale rappresentante
- CINECA - in persona del suo Presidente e legale rappresentante
- EUCENTRE, *European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering* - in persona del suo Presidente e legale rappresentante
- Università di Ferrara, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra – DFST - in persona del suo Direttore e legale rappresentante
- Università degli Studi di Perugia, in persona del suo Rettore e legale rappresentante
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - in persona del suo Rettore e legale rappresentante

PREMESSO CHE

- EPOS – *European Plate Observing System*, è l’Infrastruttura di Ricerca pan-europea per le scienze della Terra solida, con la finalità di garantire accesso aperto a dati, prodotti e servizi generati dalle infrastrutture di ricerca nazionali; il fine ultimo di EPOS è promuovere il progresso scientifico e tecnologico a sostegno di una società sicura e sostenibile;
- con Decisione di Esecuzione 2018/C 423/01 UE, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato emanato lo Statuto del *European Plate Observing System – European Research Infrastructure Consortium (EPOS ERIC)*;
- compito principale di EPOS ERIC è gestire l’Infrastruttura di Ricerca EPOS e fornire un quadro di *governance* efficace per promuovere l’integrazione e il coordinamento dei *Thematic Core Services (TCS)* e l’operatività degli *Integrated Core Services (ICS)*;
- le Parti sono istituzioni pubbliche di ricerca, università, consorzi pubblici e fondazioni da tempo impegnati nella realizzazione di infrastrutture di ricerca, hanno competenze coerenti con le finalità della Infrastruttura di Ricerca EPOS e svolgono e sostengono attività di ricerca interdisciplinare nell’ambito delle scienze della Terra solida;
- le Parti, riconoscendo l’alto valore scientifico, sociale ed economico della ricerca nell’ambito delle scienze della Terra solida e riconoscendone il ruolo nell’agenda politica internazionale, manifestano il proprio interesse al rafforzamento della ricerca scientifica in questa area tematica multidisciplinare;
- le Parti aderiscono ai principi della *Open Science Policy* dell’Unione Europea, come esplicitati in: https://research-and-innovation.ec.europa.eu/document/download/77d34a83-7ed9-4041-9fb2-3be3094f2319_en?filename=ec_rtd_factsheet-open-science_2019.pdf.
- le Parti producono dati e gestiscono sistemi di monitoraggio o laboratori nonché attività di varia natura nell’ambito delle scienze della Terra solida che costituiscono o possono costituire parte del contributo nazionale all’implementazione ed al funzionamento dell’Infrastruttura di Ricerca EPOS;
- in data 20/10/2023 l’Assemblea della *Joint Research Unit (JRU)* EPOS-ITALIA, conformemente all’art. 4.4 dell’Accordo di costituzione ha approvato l’adesione alla JRU EPOS-ITALIA di tre ulteriori Parti: Università di Ferrara, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra, Università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Fisica e Geologia, Università di Bologna Alma Mater Studiorum;
- nelle more del rinnovo dell’Accordo per la prosecuzione della JRU EPOS-ITALIA (il presente Atto), l’INGV ha stipulato Accordi di ricerca con le tre nuove Parti, onde consentire l’avvio delle attività proposte;
- in data 14/5/2024 l’Assemblea della JRU EPOS-ITALIA ha approvato la necessità di modificare ed integrare le regole di funzionamento della JRU, in particolare per assicurare una migliore integrazione delle attività delle Parti nei piani di sviluppo dei *Thematic Core Services (TCS)* e coinvolgere ulteriori Enti Italiani nelle loro comunità;
- a partire dalla sua costituzione la JRU EPOS-ITALIA ha cofinanziato alle Parti attività di ricerca e tecnologiche per il mantenimento e lo sviluppo di servizi per integrare dati e prodotti nell’Infrastruttura di Ricerca EPOS;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Premesse

- 1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale nonché presupposto essenziale ed inscindibile del presente Atto.

Articolo 2 - Oggetto

- 2.1 Le Parti intendono, con il presente Atto, stipulare un Accordo di Collaborazione relativo alla prosecuzione della *Joint Research Unit* (JRU) EPOS-ITALIA.
- 2.2 La JRU EPOS-ITALIA
- a. ha lo scopo di promuovere e facilitare l'adesione italiana all'infrastruttura EPOS, favorendo un'ampia partecipazione della comunità nazionale e ottimali ritorni degli investimenti del nostro Paese;
 - b. realizzerà il coordinamento delle attività e supporterà il contributo Italiano al consorzio intergovernativo EPOS ERIC anche attraverso la ricognizione e la sistematizzazione di risorse dei membri della JRU EPOS-ITALIA;
 - c. opererà per realizzare accordi, successivamente definiti tra le Parti, finalizzati alla partecipazione italiana all'infrastruttura EPOS, al fine di realizzare le attività di cui al successivo Art. 3;
 - d. potrà facilitare la partecipazione delle Parti a progetti europei che prevedano attività finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dell'infrastruttura EPOS;
 - e. potrà svolgere attività di formazione, comunicazione e disseminazione nell'ambito delle scienze della Terra solida.

Articolo 3 - Finalità della JRU

- 3.1 Finalità della JRU EPOS-ITALIA è sostenere lo sviluppo della Infrastruttura di Ricerca EPOS, a livello nazionale e internazionale, promuovendo i principi della Scienza Aperta con particolare riguardo alle scienze della Terra solida.
- 3.2 Le attività di cui al presente Atto saranno esplicitate in periodici piani di attività della JRU EPOS-ITALIA, concordati tra le Parti, nei quali saranno definite le attività svolte globalmente dalla JRU, le attività di competenza di ciascuna delle Parti, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dalle Parti per lo svolgimento delle attività stesse.
- 3.3 Nell'ambito del presente Accordo potranno essere svolte attività miranti a:
- a. perseguire una più efficace valorizzazione delle competenze, dei *database* e delle risorse di calcolo di ciascuna delle Parti attraverso la loro condivisione;
 - b. svolgere azioni tese a rafforzare il contributo complessivo italiano nell'ambito dell'Infrastruttura di Ricerca EPOS;
 - c. promuovere un'azione di sistema per favorire nuove adesioni alla JRU EPOS-ITALIA con lo scopo di rafforzare la ricerca scientifica Italiana nel campo delle scienze della Terra solida;
 - d. promuovere il trasferimento tecnologico e attività di formazione, svolgere attività di divulgazione scientifica e comunicazione nel campo delle scienze della Terra solida;

- e. progettare ed organizzare azioni pilota nell'ambito dell'Infrastruttura di Ricerca EPOS, valorizzando le peculiarità di un contributo italiano;
 - f. promuovere nodi Regionali della JRU EPOS-ITALIA e coordinare la loro integrazione nella componente nazionale;
 - g. consolidare, rafforzare ed espandere il contributo italiano all'Infrastruttura di Ricerca europea EPOS promuovendo la partecipazione delle Parti ai bandi della Commissione Europea e ad altri bandi dedicati alle infrastrutture a livello trans-nazionale, nazionale o regionale;
 - h. ogni altra azione consona all'oggetto di cui all'Art. 2.
- 3.4 Le Parti si obbligano a svolgere le attività di rispettiva competenza secondo le modalità previste nei Piani di Attività della JRU, mettendo a disposizione le risorse umane e strumentali all'uopo necessarie.
- 3.5 Ciascuna Parte sarà responsabile dei danni eventualmente causati a terzi nello svolgimento delle attività previste a suo carico dai progetti e pertanto si impegna a sollevare le altre parti da ogni responsabilità al riguardo.

Articolo 4 - Organizzazione

- 4.1 Per il suo funzionamento la JRU EPOS-ITALIA si avvale di:
- a. Coordinatore (Art. 5);
 - b. Tavolo di Coordinamento (Art. 6);
 - c. Assemblea Generale (Art. 7).
- 4.2 Gli incarichi vengono assunti a titolo gratuito.

Articolo 5 - Coordinatore

- 5.1 Le Parti delegano l'INGV al coordinamento delle attività della JRU EPOS-ITALIA.
- 5.2 Il Coordinatore della JRU è proposto dall'INGV e nominato dall'Assemblea Generale.
- 5.3 Il Coordinatore svolge le seguenti funzioni:
- a. presiede l'Assemblea Generale senza diritto di voto;
 - b. convoca le riunioni, propone le agende e redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale;
 - c. esercita funzioni di raccordo tra la JRU EPOS-ITALIA e l'Infrastruttura di Ricerca EPOS interagendo con il Direttore Esecutivo di EPOS ERIC;
 - d. fornisce all'Assemblea Generale e al Tavolo di Coordinamento indicazioni in merito ad eventuali attività prioritarie concordate con il Direttore Esecutivo di EPOS ERIC, da svolgere attraverso i Piani Esecutivi;
 - e. definisce il budget totale a disposizione annualmente per le attività della JRU EPOS-ITALIA seguendo le indicazioni fornite dal Coordinatore per le Attività di Ricerca a Valenza Internazionale dell'INGV sulla base della disponibilità finanziaria annuale allocata dal MUR con il decreto di Riparto FOE e previa approvazione del CdA dell'INGV;
 - f. rappresenta la JRU EPOS-ITALIA nei confronti di terzi, laddove non diversamente specificato.

- 5.4 Il Coordinatore può avvalersi di una struttura organizzativa, eventualmente composto da personale messo a disposizione dalle Parti e nominato secondo quanto previsto dalle Parti nel piano delle proprie risorse impegnabili nelle attività della JRU EPOS-ITALIA.

Articolo 6 - Tavolo di Coordinamento

- 6.1 Il Tavolo di coordinamento è composto da un rappresentante per ogni comunità tematica (*Thematic Core Service – TCS*) di interesse per le attività della JRU. Le comunità tematiche italiane selezionano al loro interno i membri del Tavolo di Coordinamento (un membro per TCS o sua organizzazione subordinata, o Candidate TCS) da proporre all'Assemblea Generale per la nomina. I membri del Tavolo di Coordinamento restano in carica per 4 anni e possono essere rinnovati.
- 6.2 Il Responsabile del Tavolo di coordinamento viene nominato al proprio interno dai membri del Tavolo.
- 6.3 Il Tavolo di Coordinamento svolge le seguenti funzioni consultive:
- interagisce con i *Thematic Core Services* per assicurare che le attività svolte nell'ambito della JRU EPOS-ITALIA siano funzionali allo sviluppo dell'Infrastruttura di Ricerca EPOS;
 - predispone una proposta di Piano Esecutivo annuale, a partire dalle indicazioni del Coordinatore della JRU EPOS-ITALIA su eventuali attività prioritarie e sulle disponibilità finanziarie;
 - esegue le valutazioni sulle rendicontazioni dei progetti annuali svolti dalle Parti;
 - predispone un rapporto annuale delle attività svolte dalle Parti;
 - fornisce, su richiesta dell'Assemblea Generale, un parere sulle richieste di adesione alla JRU EPOS-ITALIA da parte di nuovi Enti, relativamente al possibile contributo di tali Enti allo sviluppo dell'Infrastruttura di Ricerca EPOS;
 - valuta annualmente se gli Enti Osservatori (Art. 8) hanno i requisiti per diventare Parti effettive e informa l'Assemblea Generale per le decisioni di competenza;
 - organizza eventi, anche tematici, per favorire il collegamento tra le attività della JRU EPOS-ITALIA e i *Thematic Core Services*; a questi eventi sono invitati gli eventuali Enti Osservatori.

Articolo 7 - Assemblea Generale

- 7.1 L'Assemblea Generale è l'organo decisionale di governo della JRU EPOS-ITALIA.
- 7.2 L'Assemblea Generale è presieduta dal Coordinatore (Art. 5).
- 7.3 L'Assemblea Generale è costituita da un membro, con diritto di voto, nominato da ciascuna Parte.
- 7.4 All'Assemblea Generale partecipano, senza diritto di voto, i rappresentanti degli Enti Osservatori (Art. 8).
- 7.5 Le Parti e gli Enti Osservatori sono liberi di determinare la durata del mandato della propria rappresentanza che può essere revocata e sostituita in qualsiasi momento mediante comunicazione inviata via PEC al Coordinatore della JRU dal legale rappresentante della Parte.
- 7.6 Le Parti e gli Enti Osservatori indicano i propri rappresentanti nell'Assemblea Generale contestualmente alla loro adesione o sottoscrizione del presente Atto. Il Coordinatore avrà cura di redigere l'elenco dei rappresentanti nominati dalle Parti e dagli Enti Osservatori;

eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate mediante PEC al Coordinatore dal rappresentante legale della Parte o dell'Ente Osservatore o suo delegato senza costituire modifica sostanziale del presente Atto.

- 7.7 L'Assemblea Generale si riunisce almeno tre (3) volte l'anno anche in modalità remota; le riunioni sono valide se almeno due terzi dei Membri effettivi sono presenti.
- 7.8 L'Assemblea Generale si adopera per raggiungere l'unanimità in ogni decisione; nel caso in cui non ci sia unanimità, le decisioni vengono adottate se almeno due terzi dei Membri effettivi presenti sono favorevoli.
- 7.9 L'Assemblea Generale svolge le seguenti funzioni:
- a. discute accordi e *Memorandum of Understanding* con altre JRU, organizzazioni o entità pubbliche e private che abbiano un impatto positivo e significativo su scopi ed attività della JRU definiti nei precedenti articoli;
 - b. decide riguardo a richieste di nuove adesioni;
 - c. decide sull'esclusione di una Parte;
 - d. decide sulla cessazione del presente Atto;
 - e. nomina i membri del Tavolo di Coordinamento;
 - f. adotta regolamenti e linee guida e prende le decisioni necessarie per assicurare l'efficacia della JRU EPOS-ITALIA nel perseguire i propri obiettivi;
 - g. approva il programma di attività della JRU EPOS-ITALIA e i relativi piani di attività annuali;
 - h. decide la partecipazione della JRU EPOS-ITALIA a bandi per presentazione di proposte progettuali, identificando il Soggetto Capofila tra le Parti costituenti la JRU EPOS-ITALIA in funzione delle competenze richieste nei bandi;
 - i. decide su ogni materia portata all'attenzione dell'Assemblea dal Coordinatore o da una rappresentanza pari ad almeno un terzo delle Parti;
 - j. approva i verbali delle riunioni.

Articolo 8 - Adesione alla JRU EPOS-ITALIA

- 8.1 Istituzioni pubbliche della ricerca, consorzi a prevalenza pubblica, enti privati attivi nel campo della ricerca e sviluppo nell'ambito delle scienze della Terra solida e nelle finalità generali dell'infrastruttura di Ricerca EPOS, possono aderire alla JRU EPOS_ITALIA in qualsiasi momento successivo alla firma di questo Atto se ne condividono gli scopi (Art. 2 e 3).
- 8.2 Le istituzioni di cui al comma 8.1 devono presentare al Coordinatore della JRU EPOS-ITALIA formale richiesta di adesione come Enti Osservatori tramite comunicazione PEC.
- 8.3 Le candidature come Ente Osservatore devono essere approvate dall'Assemblea Generale.
- 8.4 Gli Enti Osservatori partecipano ai lavori dell'Assemblea Generale senza diritto di voto.
- 8.5 Gli Enti Osservatori possono presentare annualmente proposte di attività che soddisfino i requisiti disposti dal Tavolo di Coordinamento. Tali proposte saranno valutate, analogamente a quelle delle Parti, per essere incluse nel Piano Esecutivo annuale.
- 8.6 Nella sua ultima riunione prima della scadenza del presente Accordo, l'Assemblea Generale decide sul passaggio da Ente Osservatore a Parte effettiva o sulla eventuale esclusione, sulla base di un'istruttoria presentata dal Tavolo di Coordinamento.

Articolo 9 - Risorse Finanziarie

- 9.1 La JRU, per il finanziamento delle attività potrà avvalersi:

- a. di una quota parte del finanziamento derivante dal decreto di riparto FOE per le attività di ricerca a valenza internazionale assegnato all'INGV, da valutarsi in base alla disponibilità annuale; le attività finanziabili attraverso il FOE saranno precedentemente discusse ed approvate dall'Assemblea Generale; il finanziamento alle attività sarà disciplinato da specifici accordi bilaterali tra INGV e la Parte interessata;
- b. delle risorse derivanti da proposte progettuali effettuate direttamente dalla JRU;
- c. delle risorse in-kind messe a disposizione, in via non esclusiva, da ciascuna delle Istituzioni coinvolte nella JRU.

Articolo 10 - Recesso, Esclusione

- 10.1 Le Parti hanno il diritto di recedere dal presente Atto, motivandone le ragioni, mediante PEC inviata al Coordinatore della JRU EPOS-ITALIA dal legale rappresentante dell'istituzione o suo delegato e con un termine di preavviso di 30 giorni.
- 10.2 In caso di recesso, il rapporto con la JRU EPOS-ITALIA e i relativi obblighi tra le Parti resteranno comunque validi, fino alla completa realizzazione delle attività previste dai progetti attivati e non ancora conclusi in cui la parte recedente abbia acconsentito a partecipare.
- 10.3 In caso di grave inadempienza di una delle Parti rispetto al presente Atto o di ulteriori/eventuali atti/regolamenti collegati ed approvati dalle Parti, l'Assemblea Generale può decidere l'esclusione di tale Parte, previo parere favorevole di una maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. Tale decisione sarà comunicata mediante PEC dal Coordinatore alla Parte interessata.

Articolo 11 - Gestione della Proprietà Intellettuale: conoscenze, apparecchiature e diritti di utilizzazione economica

- 11.1 Ciascuna Parte resta proprietaria delle conoscenze pregresse che vengono messe a disposizione delle altre per lo svolgimento delle attività. Le conoscenze sviluppate congiuntamente costituiscono proprietà comune delle Parti che potranno utilizzarle per i rispettivi scopi istituzionali e nell'interesse dell'Infrastruttura di Ricerca EPOS; l'accesso a tali conoscenze da parte delle altre Parti è concesso gratuitamente per la durata del presente Atto, salvo accordi specifici richiesti dalla Parti proprietarie.
- 11.2 Ciascuna Parte è proprietaria dei beni dalla stessa acquistati con i contributi eventualmente erogati alla JRU EPOS-ITALIA nell'ambito di attività progettuali; resta inteso che i beni in tal modo acquisiti vengono comunque messi a disposizione della JRU e dell'Infrastruttura di Ricerca EPOS per futuri eventuali sviluppi.
- 11.3 Ciascuna Parte è altresì proprietaria degli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, conseguenti ad attività svolte autonomamente; nel caso di attività congiuntamente svolte dalla JRU EPOS-ITALIA gli eventuali diritti di utilizzazione economica, ivi incluso quello a brevettare, spetteranno congiuntamente alle Parti interessate, che concorderanno le modalità di tutela e di valorizzazione mediante un accordo negoziato successivamente alla produzione dei risultati stessi.

Articolo 12 - Miscellanea

- 12.1 La collaborazione, il conferimento dell'incarico al Soggetto capofila, la costituzione di una JRU e quant'altro svolto dalle Parti o dal Soggetto capofila non determinano la costituzione di alcun rapporto associativo, societario, consortile o simile tra le Parti, ciascuna delle quali conserva la propria autonomia giuridica ed economica ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali, degli oneri sociali.
- 12.2 Le Parti si riservano inoltre di specificare in ulteriori accordi la disciplina prevista nel presente Atto. Ogni eventuale variazione o integrazione del presente Atto non avrà efficacia se non stipulata per iscritto e con il consenso unanime di tutte le Parti.

Articolo 13 - Foro Competente

- 13.1 Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Atto le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 14 - Durata e Decorrenza

- 12.1 Il presente Atto è firmato digitalmente dalle Parti ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)". Esso entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e avrà una validità di 4 anni.
- 12.2 Qualora venissero a mancare i presupposti per la continuazione delle attività della JRU EPOS-ITALIA o non dovessero sussistere più le condizioni perché possa continuare a raggiungere i propri scopi, la JRU potrà in qualsiasi momento cessare la propria attività, concludendo ogni rapporto con le Parti. La decisione di cessazione dovrà essere approvata da almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea Generale. L'Atto sarà altresì valido ed avrà effetto sino alla completa verifica amministrativa contabile effettuata dagli enti finanziatori.

Articolo 15 - Registrazione

- 15.1 Il presente Atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi della normativa vigente. La spesa verrà equamente ripartita tra le Parti.
- 15.2 Il presente Atto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e s.m.i.

Articolo 16 - Trattamento dei Dati

- 16.1 Le Parti sono Titolari del trattamento secondo il Regolamento UE generale sulla protezione dei dati 2016/679 ("GDPR").
- 16.2 I Titolari dichiarano di essere informati e di impegnarsi a rispettare, ciascuna per la propria competenza quanto previsto GDPR, nel D.D.L. n.196/2003 e nel D.L. n. 101/2018.
- 16.3 Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati di cui agli artt. 13-22 del GDPR. Le Parti si impegnano quindi a: trattare i dati personali di cui potranno venire a conoscenza durante le attività oggetto del presente Atto solo al fine dell'espletamento delle sopra citate attività, mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata; osservare le misure di sicurezza necessarie a garantire i diritti degli

interessati; informare immediatamente le altre Parti in caso di violazione dei dati ed applicare le rispettive *databreach policy*.

Letto, approvato e sottoscritto

- Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
- Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
- Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)
- Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS)
- Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Matematica, Informatica e Geoscienze (MIGe)
- Università degli Studi di Genova
- Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Fisica
- Università degli Studi Roma TRE, Dipartimento di Scienze
- CINECA
- EUCENTRE, *European Centre for Training and Research in Earthquake Engineering*

- Università di Ferrara, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra – DFST
- Università degli Studi di Perugia
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna